



COMUNE DI USSEGLIO

Unione Montana Alpi Graie - Città Metropolitana di Torino

Via Roma n° 7 - 10070 – USSEGLIO

tel: 0123/83702 mail: info@comune.usseglio.to.it pec: info@pec.comune.usseglio.to.it

ORDINANZA

N. 11 DEL 30/07/2026

OGGETTO:

ORDINANZA PER LO SMALTIMENTO DI N. 2 CARCASSE DI OVINI MEDIANTE SOTTERRAMENTO IN LOCO IN USSEGLIO, LOC. MALCIAUSSIA

IL SINDACO

Visto il verbale n.124072697 del 24/07/2026 a firma del servizio veterinario sanità animale dell'A.S.L. TO 4 pervenuto a questo ufficio in data 30/07/2026 ed acclarato al protocollo generale con il numero 1953 con il quale viene dichiarata la non commestibilità delle carni degli animali di specie ovina, contrassegnati con l'identificativo n. IT001000282779 – IT001000282803 deceduti in questo comune in località Vallone Malciaussia il 24/07/2026 per predazione da canidi, presumibilmente lupo;

Rilevato che il servizio veterinario di cui sopra con il predetto verbale demanda al Sindaco ogni definitiva decisione per un corretto smaltimento della carcassa;

Considerato che:

- l'area interessata non è sottoposta a misure di Polizia Veterinaria relative a malattie trasmissibili dagli animali soggette a denuncia;
- il luogo dove si trova l'animale non è facilmente raggiungibile da mezzi di trasporto meccanici;
- lo stato di decomposizione della carcassa non consente di esperire ulteriori approfondimenti;
- occorre evitare l'accesso alla carcassa da parte di animali necrofagi che potrebbero disperderne le spoglie nell'ambiente;
- che vi sono le condizioni per applicare la deroga alla raccolta, trasporto e smaltimento in impianti di trattamento/trasformazione di cui all'art. 19, comma 1 del Regolamento CE 1069/2009;
- che il sotterramento in loco, o nelle immediate vicinanze, in idoneo luogo lontano da abitazioni e da edifici, ad una distanza di almeno 50 metri da corsi d'acqua, sorgenti o pozzi, ad una profondità di almeno 1,5 metri in terreno incolto e da non coltivare per almeno 2 anni, cospargendo la carcassa di calce, appare la soluzione in grado di minimizzare i rischi per la salute e per l'ambiente;

Dato atto che per quanto di esclusiva competenza del servizio veterinario NULLA OSTA all'interramento della carcassa degli ovini deceduti;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) resa dal sig. POGNANT ANDREA nato a Rivoli (TO) il 21.03.1993 residente in Varisella (TO), Loc. La Pra n. 3 in qualità di proprietario delle carcasse, dalla quale si evince che le stesse si trovano giacenti in Vallone Malciaussia, inaccessibile ad automezzi;

Vista la nota della Regione Piemonte Protocollo n. 13931/DB1104 dell'11.06.2012 relativa all'informativa sulle modalità di smaltimento degli animali d'allevamento deceduti nei pascoli montani in condizioni orografiche che ne rendono difficile il recupero;

Visto il regolamento di igiene;

Visto il regolamento di polizia veterinaria DPR 8/2/1954 N. 320;

Visto il regolamento CE 1069/2009 art 19;

Visto l'art. 50 T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerata la precaria situazione igienico – sanitaria venutasi a creare;

Fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e delle acque;

ORDINA

Al sig. POGNANT ANDREA nato a Rivoli (TO) il 21.03.1993 residente in Varisella (TO), Loc. La Pra n. 3 in qualità di proprietario delle carcasse, di provvedere all'interramento delle carcasse dei capi ovini contrassegnati con gli identificativi n. IT001000282779 – IT001000282803 deceduti in Vallone Malciaussia in data 24/07/2026 come da verbale del servizio veterinario citato nella premessa.

L'interramento dovrà avvenire nel sito Vallone Malciaussia lontano da abitazioni ed edifici, ad una distanza di almeno 50 metri da corsi d'acqua, impluvi, sorgenti o pozzi ed una profondità di almeno 1,5 metri in terreno incolto e da non coltivare per almeno 2 anni, cospargendo la carcassa di calce.

L'immediata notifica della presente al sig. POGNANT ANDREA e la trasmissione all'Asl servizio veterinario.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
POMA ANDREA